



CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Affidamento del servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento presso canile privato autorizzato dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Trevi. Periodo 01/01/2020 - 31/12/2022. Codice CIG: 8045650869.

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Trevi.

L'attività oggetto dell'appalto prevede la gestione dei seguenti servizi:

- a) custodia, cura e mantenimento dei cani ricoverati presso struttura idonea e conforme alla normativa regionale e nazionale, munita delle necessarie autorizzazioni sanitarie, di proprietà dell'appaltatore;
- b) cure sanitarie ordinarie atte a garantire la regolarità dello stato igienico e sanitario degli animali ivi custoditi;
- c) ogni altra attività di sensibilizzazione in ordine all'adozione dei cani di cui è stato autorizzato il ricovero, abbandonati e comunque senza proprietario;
- d) collocazione, (affidamento) quanto prima possibile dei cuccioli (il ricovero dei medesimi per i primi 60 giorni non comporta alcuna spesa per il Comune);
- e) prelievo di cani ricoverati presso il canile sanitario, loro trasporto e presa in carico presso il canile rifugio;
- f) gestione amministrativa connessa alle ammissioni e dimissioni, anagrafe dei cani ricoverati e comunicazione ad Enti e soggetti interessati. Trasmissione di copia delle schede anagrafiche di ogni animale al Comune di Trevi.

Art. 2 – DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata per complessivi 3 (tre) anni, dal 01/01/2020 al 31/12/2022, per un importo presunto a base d'asta di € 2,33 al giorno per ciascuna unità canina (oltre IVA).

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, l'importo presunto complessivo dell'appalto ammonta a € 45.924,30 (oltre IVA) così determinato: € 2,33 x 18 unità canine presunte x 365 gg x 3 annualità.



EMAS
GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
Reg. n. IT-000904



Piazza Mazzini 06039 Trevi (Pg)
C.F. e P.IVA 00429570542
Tel. 0742.332235 – Fax 0742.332237
federica.pierantozzi@comune.trevi.pg.it - www.comune.trevi.pg.it



Il Premio
è promosso
dal Ministero
dell'Economia
e delle Finanze
e da Consip

PREMIOSPP
PREMIO PROGETTI SOSTENIBILI
E GREEN PUBLIC PROCUREMENT
2010

L'Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta aggiudicataria l'importo giornaliero per unità canina effettivamente ricoverata di € 2,33 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta acquistato in sede di gara sulla base dell'offerta risultata aggiudicataria.

Il corrispettivo a base d'asta è onnicomprensivo di ogni e qualsiasi spesa derivante dalla gestione del servizio in argomento, compreso l'espletamento delle pratiche di affido, profilassi sanitaria, smaltimento carcasse, costi di trasferimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale dal canile sanitario convenzionato con l'Ente al canile rifugio, costi di trasferimento, all'inizio del servizio, di quei cani randagi già catturati che risultano ricoverati presso l'attuale rifugio convenzionato.

Tale corrispettivo sarà comprensivo di ogni onere necessario all'idoneo espletamento del servizio richiesto, a garanzia del benessere degli animali. L'affidatario del servizio sarà disponibile ad ospitare un numero maggiore di cani randagi a richiesta dell'Ente agli stessi patti e condizioni del presente capitolato.

Non è consentito il rinnovo tacito.

Art. 3 – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto è liquidato entro 60 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura elettronica mensile posticipata (fa fede la data di arrivo al Protocollo del Comune), con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio competente, dietro accertamento della regolarità contributiva (DURC).

Ciascuna fattura mensile dovrà avere in allegato l'elenco dei cani ricoverati nel periodo considerato con l'indicazione del relativo numero tatuaggio o microchip.

Il servizio verrà pagato in base al numero di cani ospitati e per i giorni di effettivo ricovero.

Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 66 del 24 aprile 2014 e s.m.i. il Comune non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico secondo il formato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.

Qualora nelle fatture elettroniche trasmesse non venissero inseriti *Denominazione Ente, Codice Univoco, Codice CIG, Impegno di spesa*, come comunicati dal Comune, o venissero indicati in maniera errata, il Comune si vedrà costretto a rifiutarle nel rispetto di quanto dettato dal sopra citato decreto.

Nel caso di errori od inesattezze contenuti nelle fatture/nota, si intende che il termine di pagamento decorrerà dalla data di ricevimento della nuova fattura/nota corretta.

Art. 4 – MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Fermo restando quanto già indicato al precedente art. 1, la gestione del servizio include le seguenti modalità e prescrizioni:

- a) gli animali ricoverati presso la struttura di proprietà dell'appaltatore, dovranno essere accuditi in modo da garantirne la salute ed il benessere, assicurando il vitto, la pulizia a ciascuno di essi, tenendo separati i cuccioli senza madri e le madri con eventuali cucciolate, nonché animali morsicatori e pericolosi;
- b) dovrà essere sempre consentito libero accesso al canile ove i cani vengono custoditi, al personale del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente e del Comune, per consentire tutte le verifiche d'istituto;
- c) ogni cane ricoverato a seguito di comunicazione della U.S.L., dovrà essere annotato con rispettivo numero tatuaggio o microchip nell'apposito registro consultabile dal Comune; nel caso di ingresso di un cane a fronte di rinuncia da parte del proprietario, l'ingresso stesso dovrà obbligatoriamente essere autorizzato preventivamente dal competente Ufficio Comunale. Nel registro dovrà essere riportati i dati identificativi del cane. Il gestore, ad ogni presentazione della fattura mensile per il pagamento dei corrispettivi, dovrà anche consegnare una distinta dei cani di competenza del Comune di Trevi, registrati nel "Registro di Entrata/Uscita del canile" e copia della scheda dell'animale dovranno essere trasmessi al Comune;
- d) gli eventuali eventi eccezionali che riguardino gli animali ricoverati, devono essere comunicati urgentemente al preposto Ufficio Comunale, entro le 24 ore successive all'evento stesso.

Art. 5 – ADOZIONE DEGLI ANIMALI E INCENTIVI

Il gestore è autorizzato a cedere in adozione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, i cani ricoverati nel canile, compilando alla loro uscita l'apposita "scheda di adozione" del cane e della quale una copia dovrà essere consegnata al preposto Ufficio Comunale.

Il Comune si riserva di incentivare l'adozione dei cani adulti da parte dei privati mediante iniziative alle quali il gestore si impegna ad aderire.

Art. 6 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'aggiudicatario dovrà gestire il servizio con personale, idoneo e qualificato alle mansioni preposte. Inoltre il predetto aggiudicatario si obbliga ad osservare ed applicare tutte le norme del contratto collettivo nazionale ed accordi integrativi locali, nonché in materia di igiene e sicurezza. Tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali e antinfortunistici, sono a carico dell'aggiudicatario, il quale è il solo responsabile.

Art. 7 – SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto del servizio, in tutto o in parte, né tantomeno è ammesso l'utilizzo dei rifugi pubblici e privati non gestiti direttamente dall'aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto, ed il risarcimento danni, secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 8 – ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO. CAUZIONE DEFINITIVA

Il gestore è tenuto alla rigorosa osservanza di tutta la normativa applicabile, nei confronti del personale dipendente e non, utilizzato per lo svolgimento del servizio, in materia contributiva, previdenziale e assicurativa.

Il gestore ha l'obbligo di osservare nei confronti del proprio personale dipendente a qualsiasi titolo le norme e le prescrizioni di legge e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza per gli infortuni sul lavoro. In particolare è tenuto a versare i contributi e le quote di contribuzione stabiliti dai contratti collettivi di lavoro nonché a provvedere per lo stesso personale all'assicurazione agli effetti assistenziali e per gli infortuni sul lavoro, e ad osservare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il gestore ha l'obbligo di contrarre adeguata polizza assicurativa avente massimale di almeno €. 1.000.000,00 per la copertura degli eventuali danni prodotti a persone o cose dagli animali dallo stesso custoditi.

A garanzia delle obbligazioni di cui al presente contratto la ditta costituisce una cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale a mezzo di polizza fideiussoria già rilasciata da istituto di credito.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto e comunque fino a quando la stazione appaltante non ne avrà dato formale comunicazione di svincolo

Art. 9 – CONTROLLI, INADEMPIENZE E PENALITÀ

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sulla gestione e lo svolgimento delle attività di gestione, anche effettuando controlli in ogni momento e senza preavviso alcuno, per verificare il buono stato di mantenimento degli animali ricoverati.

Ogni inadempimento o infrazione ad una delle prescrizioni previste nella presente convenzione, fatta salva l'applicazione di più gravi sanzioni previste dalle norme vigenti, sarà contestata a norma della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 con invito a voler presentare eventuali scritti difensivi entro 7 (sette) giorni. Nel caso tali giustificazioni non risultassero soddisfacenti, potrà essere comminata una penale di € 100,00 (cento/00) ovvero, qualora ne ricorressero i presupposti, si darà corso alla procedura di cui al successivo art. 10.

Art. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

A seguito di gravi o ripetute mancanze o negligenze riscontrate nell'esecuzione del servizio in oggetto, o per qualsiasi altra inadempienza od infrazione delle prescrizioni della presente convenzione, a meno di comprovate cause di forza maggiore non imputabili al gestore, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione, a norma della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di gestione, fatta salva l'eventuale azione di risarcimento danni, e di provvedere quindi all'assegnazione del servizio al concorrente risultante alla posizione successiva dalla graduatoria della gara.

Art. 11 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative alla stipula del contratto sono a carico della ditta appaltatrice, ivi compresa la tassa di registro. Agli effetti fiscali si dà atto che il presente appalto è soggetto all'imposta dell'IVA ai sensi della vigente legislazione.

Art. 12 – RESPONSABILITÀ

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale e sarà, inoltre, soggetto a tutte le leggi sanitarie, nonché ai regolamenti vigenti, in materia di affidamento dei cani randagi.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto, ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto al servizio oggetto dell'appalto.

L'aggiudicatario, per i cani affidati, sarà ritenuto unico responsabile civilmente e penalmente nei confronti di terzi e di Organi di Controllo.

La Ditta aggiudicataria del servizio in argomento solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivanti da rischi o danni provocati nell'espletamento del servizio stesso, a persone o Enti Pubblici o privati.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, le parti dichiarano di rimettersi alle disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia.

Art. 13 – TRACCIABILITÀ

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura, Ufficio Territoriale della Provincia di Perugia, della notizia dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziari.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nei termini e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 14 – CONTROVERSIE

Le eventuali controversie, insorte in relazione alle reciproche obbligazioni derivanti dal contratto relativo al presente servizio e non definite in via amministrativa, sono deferite all'Autorità Giudiziaria competente con esclusione dell'arbitrato.

Per quanto non previsto nel presente capitolato Speciale, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge che regolano la materia e per eventuali controversie è competente il Foro di Spoleto.

Art. 15 – CLAUSULA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato d'oneri, valgono tutte le norme generali che regolano la materia.

Trevi (PG), li 30/09/2019

Il Responsabile dell'Area Demografica e Sociale
F.to dott.ssa Federica Pierantozzi